

COMUNE DI CASLANO

Regolamento sui posteggi comunali del 27 gennaio 1997

Il Consiglio comunale di Caslano:

- visto il messaggio municipale n. 606 del 28 giugno 1996
- in ossequio all'art. 186 della Legge organica comunale e all'art. 8 lett. a) del Regolamento comunale

d e c r e t a :

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

- ¹⁾ Il Comune di Caslano, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento e *delle zone blu*.
- ²⁾ Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analogo.
- ³⁾ *Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, affittando i parcheggi mensilmente o annualmente.*

Art. 2

Definizioni

- ¹⁾ Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale ad uso comune.

Art. 3

Basi legali

- ¹⁾ Basi legali del presente regolamento sono:
 - la Legge federale sulla circolazione stradale (art. 3 cpv. 2 e art. 4)
 - la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

Art. 4

Classificazione

- ¹⁾ Il Municipio tramite specifica ordinanza:
Suddivide i posteggi comunali sul suo territorio in quattro categorie:
 - a) posteggi situati all'interno o a ridosso dei centri di interesse principale e dove il bisogno di rotazione è elevato;
 - b) posteggi situati nelle vicinanze dei centri di interesse;
 - c) posteggi dove il bisogno di rotazione non è particolarmente elevato;
 - d) *posteggi destinati ai residenti.*
- ²⁾ Stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
- ³⁾ Ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONI

Art. 5
Utenza

- 1) Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi *pubblici senza limitazione di tempo*. Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:
- a) i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, *di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare*;
 - b) gli utenti che esercitano un'attività duratura in un centro d'interesse o nelle vicinanze.
- 2) Il Municipio può rilasciare speciali autorizzazioni a turisti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta.
- 3) Il rilascio di autorizzazioni di breve durata a turisti è delegato alla Polizia comunale.
- 4) *Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.*
In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.
L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6
Effetti

- 1) L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo anche senza limitazione di tempo.
- 2) L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 7
Validità

- 1) Per i casi di cui all'art. 5 cpv. 1: mensile o annuale.
- 2) Per i casi di cui all'art. 5 cpv. 2, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 8
Procedura

- 1) La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio per il tramite della Polizia comunale di Caslano, corredata dei seguenti documenti:
- a) per i residenti copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, *prova della mancanza di alternativa di posteggio*.
 - b) per i casi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione + documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune
 - c) per i turisti copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e copia della notifica presso l'Ente Turistico del Malcantone che attesti la permanenza a Caslano

d) per casi eccezionali copia della licenza di circolazione.

²⁾ *Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.*

³⁾ *Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai domiciliati, con priorità all'anzianità di domicilio nel Comune.*

Art. 8 bis

Contrassegno

¹⁾ *L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà portare il timbro della Polizia comunale.*

²⁾ *Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.*

Art. 9

Revoca

¹⁾ L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

²⁾ Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³⁾ La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 10

Rimedi di diritto

¹⁾ Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di reclamare allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.

²⁾ Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

CAPITOLO III

TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 11

Tasse

¹⁾ A seconda della categoria, il Municipio fissa, tramite specifica ordinanza, la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri *oppure di cassa automatica* tra un minimo di fr. -.50 e un massimo di fr. 2.-- l'ora.

²⁾ Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate da ordinanza municipale entro i seguenti minimi e massimi:

a) per i residenti ed i casi di cui all'art. 5.1 lett. b

- da fr. 200.-- a fr. 800.-- all'anno

- da fr. 20.-- a fr. 80.-- al mese

b) per i turisti

da fr. 21.-- a fr. 42.-- alla settimana

c) per casi eccezionali

il Municipio deciderà di volta in volta.

³⁾ Il Municipio fissa, tramite specifica ordinanza, la tassa per l'affitto di un posteggio destinato ai residenti entro i seguenti limiti e massimi:

- a) posteggio scoperto: da fr. 40.-- a fr. 120.-- mensili
 da fr. 400.-- a fr. 1200.-- annui
- b) posteggio coperto: da fr. 60.-- a fr. 150.-- mensili
 da fr. 600.-- a fr. 1500.-- annui

Il subaffitto non è permesso.

⁴⁾ In caso di disdetta dell'affitto di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati con un calcolo pro rata.

Art. 12
Sanzioni

¹⁾ Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²⁾ Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) la multa
 b) la revoca dell'autorizzazione.

³⁾ Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 della LOC.

Art. 13
Entrata in
vigore

¹⁾ Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente regolamento, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

* * * * *

Regolamento adottato dal Consiglio comunale di Caslano il 27 gennaio 1997 e approvato dalla Sezione enti locali, per delega del Consiglio di Stato, il 29 aprile 1997.

Le modifiche scritte in corsivo sono state adottate dal Consiglio comunale il 19 giugno 2007 e approvate dalla Sezione degli enti locali il 18 gennaio 2008.